

## Intervento settoriale di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 2026/2027

### Quesiti

#### FAQ n. 1

*Si richiede parere in merito al seguente quesito:*

*Un vigneto realizzato attraverso il bando RRV 2017 che prevedeva un vincolo all'estirpazione per 7 anni, collaudato in agosto 2021, conservava tale vincolo, fino all'emanazione del recente bando RRV 2026, ad agosto 2028. Alla luce del recente bando il vincolo pare sia stato uniformato ai 5 anni, anche per i precedenti bandi. Pertanto, il caso in oggetto vede ridotto il vincolo sino ad agosto 2026. Tale interpretazione risulta corretta ?*

#### Risposta

**Ai sensi di quanto previsto dal 9, lettera g) del Bando RRV 2026/2027 approvato con DDR n. 24 del 06/03/2026, il vincolo di mantenimento di un vigneto finanziato nelle precedenti campagne viene ridotto da sette a cinque campagne a decorrere da quella del collaudo, pertanto, per la casistica prospettata, il divieto di estirpazione resta valido fino al termine della campagna 2025/2026 (31 luglio 2026).**

#### FAQ n. 2

*Le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 bis del Decreto-legge del 19/09/2023 n. 124 (c.d. credito ZES AGRICOLA) sono state definite con Decreto interministeriale del 18/09/2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

*Detto Decreto interministeriale, all'articolo 7, espressamente prevede: "Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del presente decreto".*

*Il credito d'imposta è cumulabile:*

*a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto;*

*b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del presente decreto;*

*c) nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall' art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla art. legge 29 aprile 2024, n. 56.*

*Detta previsione è quindi stata dall'Amministrazione Finanziaria opportunamente declinata nelle relative istruzioni (pagina 5) al modello di richiesta dell'agevolazione ZES in cui, dopo aver schematizzato nell'intensità massima di aiuto, espressamente riporta che: "Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (in tutto o in parte coincidenti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.*

*Considerate le condizioni di cumulabilità, per quanto sopra, della ZES, si chiede pertanto:*

*- se sia corrispondentemente ammesso, in base alle disposizioni che ne regolano il relativo funzionamento, il cumulo delle agevolazioni Bando regionale Intervento Investimenti vino campagna 2026/2027 di cui al Decreto Dirigenziale n.25 del 06/03/2026 con ulteriori agevolazioni, e in che termini;*

*- in caso di risposta positiva al quesito che precede, quale sia il regime delle agevolazioni Bando regionale Intervento Investimenti vino campagna 2026/2027 di cui al Decreto Dirigenziale n.25 del 06/03/2026. Si tratta quindi di de minimis, di aiuti di stato o di agevolazioni non rientranti tra gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE?*

#### **Risposte**

- 1. Secondo quanto indicato dai servizi della Commissione UE - DG Agricoltura, non essendo previsti per gli Investimenti vino forme di sostegno aggiuntivo al contributo cofinanziato dagli Stati Membri, oltre al contributo unionale, non è possibile “cumulare” lo sgravio fiscale al sostegno previsto per l'intervento Investimenti vino. Tuttavia, la materia è oggetto di approfondimento da parte del MASAF e, pertanto, saranno resi noti eventuali aggiornamenti sul tema.**
- 2. Riguardo al secondo aspetto del quesito, nel ribadire che il contributo per l'Intervento Investimenti vino è riferito esclusivamente alla quota a carico del bilancio dell'UE finanziata esclusivamente nell'ambito del FEAGA (ex I° Pilastro della PAC), sono esclusi cofinanziamenti di quota nazionale. Pertanto, non trattasi di “aiuti di stato” o di finanziamenti rientranti negli aiuti “de minimis”.**